

ALL. "B"



CITTÀ DI RAGUSA

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEL REFERENDUM CONSULTIVO PREVISTO DALL'ART. 10 DELLO STATUTO COMUNALE

Approvato dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 31 del 19.07.07

“REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEL REFERENDUM CONSULTIVO”

INDICE

TITOLO I - PRINCIPI GENERALI

Articolo 1 - OGGETTO E FINALITA'

Articolo 2 - MATERIA DEL REFERENDUM

Articolo 3 - SOGGETTI PROMOTORI

Articolo 4 - IL COMITATO DEI GARANTI

TITOLO II - REFERENDUM DI INIZIATIVA POPOLARE

Articolo 5 - PROMOZIONE DEL REFERENDUM CONSULTIVO

Articolo 6 - AMMISSIBILITA' DELLA PROPOSTA

Articolo 7 - RICHIESTA DEL REFERENDUM CONSULTIVO - RACCOLTA FIRME

Articolo 8 - CONTROLLO DELLA RICHIESTA

Articolo 9 - INDIZIONE DEL REFERENDUM CONSULTIVO

TITOLO III – REFERENDUM DI INIZIATIVA DEL CONSIGLIO COMUNALE

Articolo 10 - REFERENDUM DI INIZIATIVA DEL CONSIGLIO COMUNALE

TITOLO III - SVOLGIMENTO DEL REFERENDUM

Articolo 11 - DISCIPLINA DELLA VOTAZIONE

Articolo 12 - UFFICI ELETTORALI DI SEZIONE

Articolo 13 - OPERAZIONI DI VOTO E SCRUTINIO

Articolo 14 - UFFICIO ELETTORALE CENTRALE PER IL REFERENDUM

Articolo 15 - ESITO DEL REFERENDUM

TITOLO III - DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 16 - SCHEDA PER IL REFERENDUM

Articolo 17 - PROPAGANDA

Articolo 18 - SPESE

Articolo 19 - NORMA DI RINVIO

TITOLO I - PRINCIPI GENERALI

Articolo 1 OGGETTO E FINALITA'

Il presente regolamento disciplina le modalità per l'ammissione e lo svolgimento del referendum consultivo comunale secondo quanto previsto dall'art.10 dello Statuto del Comune di Ragusa.

Articolo 2 MATERIA DEL REFERENDUM

Può essere proposto referendum consultivo su materie di competenza comunale di rilevanza generale interessanti l'intera collettività locale ad eccezione delle materie previste dal comma 4 dell'art.10 dello statuto comunale.

Articolo 3 SOGGETTI PROMOTORI

I soggetti promotori, ai sensi dello Statuto del Comune, possono essere:

- 150 cittadini iscritti nelle liste elettorali del Comune;
- Il Consiglio Comunale con deliberazione adottata con il voto di due terzi dei consiglieri.

Articolo 4 IL COMITATO DEI GARANTI

Il Comitato dei Garanti, previsto dall'art.11 dello Statuto, è composto da tre membri scelti fra magistrati anche a riposo, professori universitari di discipline giuridiche, avvocati con almeno dieci anni di effettivo esercizio della professione. Le candidature possono essere presentate dal Sindaco, dai Consiglieri Comunali, dal Presidente del Tribunale di Ragusa nonché dal Presidente dell'ordine degli avvocati di Ragusa.

I membri del Comitato dei garanti vengono eletti a scrutinio segreto con la maggioranza qualificata dei due terzi. Alla votazione si procederà unitariamente con preferenze esprimibili in favore di tutti i candidati e risulteranno eletti coloro i quali avranno riportati più voti. In caso di parità risulterà eletto il candidato più anziano.

Il Comitato dei Garanti resta in carica tre anni. I compiti e le funzioni sono prorogati fino alla nomina del comitato successivo a cui il Consiglio dovrà provvedere entro il termine di giorni novanta dalla decadenza del precedente. Ai membri del Comitato dei Garanti spetta un rimborso spese nella misura che sarà determinata con delibera dell'Amministrazione.

Alla elezione del Comitato dei Garanti di cui al presente regolamento il Consiglio Comunale provvederà entro tre mesi dall'approvazione del presente regolamento. In mancanza, sino alla costituzione del Comitato, eserciterà le funzioni di Garante il Segretario Generale del Comune.

TITOLO II - REFERENDUM DI INIZIATIVA POPOLARE

Articolo 5 PROMOZIONE DEL REFERENDUM CONSULTIVO

Gli elettori che intendono promuovere referendum consultivo devono costituirsi in apposito Comitato Promotore formato da almeno 150 componenti e devono presentare apposita istanza scritta al Sindaco.

Le sottoscrizioni dei promotori devono essere autenticate da uno dei soggetti indicati nell'art. 14 della Legge 21.3.1990 n.53. A corredo dell'istanza vanno prodotti i certificati di iscrizione nelle liste elettorali del Comune di Ragusa.

L'istanza deve contenere i termini del quesito che si intende sottoporre alla consultazione popolare.

Il quesito deve essere formulato in modo chiaro e univoco.

Articolo 6 AMMISSIBILITA' DELLA PROPOSTA

L'ammissibilità della proposta di referendum consultivo sotto il profilo della sua legittimità, in conformità alle norme dello Statuto e del presente regolamento, deve essere valutata entro 20 giorni dalla presentazione dell'istanza dal Comitato di Garanti.

Dell'esame compiuto va redatto apposito verbale con obbligo di espressa ed esauriente motivazione del provvedimento adottato. L'ammissibilità va notificata al primo dei firmatari del Comitato Promotore entro 5 giorni dall'espressione del giudizio. Al fine di eliminare eventuali dubbi in ordine al quesito proposto, il Comitato dei Garanti può richiedere al Presidente del Comitato promotore, anche tramite convocazione diretta, che il quesito venga riformulato o integrato entro cinque giorni. In tal caso il termine per il giudizio di

ammissibilità è interrotto e ricomincia a decorrere dal momento della ricezione della nuova formulazione del quesito.

Quando la richiesta concerne opere e infrastrutture pubbliche, il Consiglio Comunale può adottare una delibera che integra il quesito con una o più domande alternative, sulla cui ammissibilità decide il Comitato dei Garanti.

Tale delibera, con la formula dell'immediata esecutività, dovrà essere adottata entro 20 giorni dalla notifica dell'ammissibilità al primo dei firmatari del Comitato dei Promotori del quesito e immediatamente trasmessa al Comitato dei Garanti.

Il Comitato dei Garanti entro 20 giorni dal ricevimento dovrà decidere sulla ammissibilità del quesito integrato e redigerà apposito verbale con obbligo di espressa ed esauriente motivazione del provvedimento adottato.

L'ammissibilità del quesito integrato dovrà essere comunicata entro 5 giorni dalla espressione del giudizio al primo dei firmatari del Comitato dei Promotori e per conoscenza al Consiglio Comunale.

Le proposte referendarie non accolte, a richiesta dei promotori, devono essere discusse in Consiglio Comunale quali petizioni.

Articolo 7

RICHIESTA DI REFERENDUM CONSULTIVO - RACCOLTA FIRME

Espletato l'esame sull'ammissibilità di cui all'art.6, la richiesta di referendum consultivo deve essere sottoscritta da almeno 3.000 elettori o, per il caso previsto dal comma 7 dell'art.10 dello statuto comunale, dal almeno 5.000 elettori.

Per la raccolta delle firme devono essere usati moduli in carta libera vidimati dal Dirigente dell'Ufficio Elettorale del Comune o suo delegato, sui quali deve essere esattamente riportato, a cura dei soggetti promotori, il testo della proposta.

L'elettore appone la propria firma sui moduli di cui al comma precedente accanto all'indicazione per esteso del nome e cognome, luogo e data di nascita.

La certificazione elettorale potrà effettuarsi collettivamente in calce ad ogni modulo.

Le firme possono essere autenticate con le stesse modalità previste dall'art.4 del presente regolamento.

L'Amministrazione Comunale assicura la raccolta delle stesse presso tutti gli uffici di circoscrizione e gli uffici comunali designati.

La presentazione della richiesta di referendum consultivo, corredata dei necessari documenti e delle firme raccolte, deve avvenire entro tre mesi dalla data della comunicazione di ammissibilità di cui all'art'6.

Articolo 8

CONTROLLO DELLA RICHIESTA

Il Comitato dei Garanti entro 10 giorni dalla presentazione del referendum verifica la regolarità delle sottoscrizioni e redige apposito verbale da trasmettere al Sindaco.

Il Sindaco, entro 10 giorni dal ricevimento del verbale e sulla base delle risultanze contenute in esso, provvede all'indizione del referendum secondo quanto disposto dal successivo art.9 oppure comunica al primo dei firmatari del Comitato Promotore la non ammissibilità del referendum per mancanza di regolarità.

Articolo 9

INDIZIONE DEL REFERENDUM CONSULTIVO

Il referendum consultivo è indetto dal Sindaco con provvedimento che ne fissa la data di svolgimento.

Per ogni anno solare è consentito al massimo lo svolgimento di un referendum da effettuarsi in un'unica tornata secondo la presentazione delle richieste.

La consultazione avviene in primavera per le richieste presentate dall'1 giugno al 31 ottobre dell'anno precedente e in autunno per le richieste presentate dall'1 dicembre dell'anno precedente al 30 aprile dello stesso anno. In concomitanza di elezioni politiche nazionali o europee, o di referendum di carattere nazionale o regionale, detta consultazione sarà fissata al primo turno utile successivo. Restano ferme le limitazioni già previste all'art.10 dello statuto comunale.

TITOLO III - REFERENDUM DI INIZIATIVA DEL CONSIGLIO COMUNALE

Articolo 10

REFERENDUM DI INIZIATIVA DEL CONSIGLIO COMUNALE

Ai referendum promossi dal Consiglio Comunale, si applicano, in quanto compatibili, le norme del presente regolamento. In ogni caso il Comitato di cui all'art. 4 deve essere sentito ai fini dell'ammissibilità per materia.

TITOLO IV - SVOLGIMENTO DEL REFERENDUM

Articolo 11

DISCIPLINA DELLA VOTAZIONE

Alla votazione, che si svolge a suffragio universale con voto diretto, libero e segreto, partecipano tutti i cittadini italiani, maggiorenni e residenti.

Con apposito manifesto o altri mezzi informativi, il Sindaco indicherà ai singoli elettori le sedi dove dovranno recarsi a votare. I seggi elettorali dovranno trovare preferibilmente collocazione nelle scuole, nelle biblioteche territoriali e in altre strutture comunali. In ogni caso non potranno essere inferiori a metà dei seggi previsti per le elezioni del Consiglio Comunale.

Articolo 12

UFFICI ELETTORALI DI SEZIONE

Ai soli fini del referendum consultivo il Sindaco, sentita la Commissione Elettorale Comunale, può stabilire di volta in volta, un numero di sezioni diverso rispetto a quello esistente, accorpando le attuali sezioni allo scopo di ridurne il numero.

Ogni ufficio elettorale di sezione è composto da un presidente e da due scrutatori di cui uno assume la funzione di vicepresidente e il secondo di segretario.

I componenti dell'ufficio elettorale di sezione sono nominati dal Sindaco, sentita la commissione elettorale, fra i nominativi inseriti negli albi previsti dalla legislazione vigente. Il compenso loro dovuto sarà stabilito dalla Giunta Comunale in misura forfettaria tenendo conto di quello stabilito per le consultazioni referendarie nazionali, opportunamente ridotto atteso il minore impegno temporale.

Articolo 13

OPERAZIONI DI VOTO E SCRUTINIO

La consultazione elettorale si svolge in un'unica giornata festiva.

L'insediamento del seggio deve avvenire alle ore 6.30 del giorno fissato per lo svolgimento del referendum.

Le operazioni preliminari di autenticazione delle schede devono concludersi entro le ore 8.00.

Le operazioni di voto hanno inizio alle ore 8.00 e terminano alle ore 22.00 del giorno stesso.

Le operazioni di scrutinio avvengono immediatamente dopo la chiusura della votazione e proseguono ad esaurimento.

Per la validità delle operazioni è indispensabile la presenza di almeno due componenti il seggio.

Di tutte le operazioni della sezione va redatto apposito verbale in un unico esemplare, che deve essere trasmesso alla Segreteria del Comune, unitamente ai plichi contenenti le schede e gli atti di votazione e di scrutinio, al termine di tutte le operazioni.

Alle operazioni di voto e di scrutinio presso i seggi e presso l'ufficio elettorale centrale di cui al successivo art.14, possono assistere, ove lo richiedano, un rappresentante di ognuno dei partiti politici o gruppi politici rappresentati in Consiglio Comunale, e dei promotori del referendum. Tali rappresentanti sono designati dai Capigruppo Consiliari e dal primo firmatario dei promotori, con firme autenticate a norma dell'art.14 della Legge 21.3.1990 n.53.

Articolo 14

UFFICIO ELETTORALE CENTRALE PER IL REFERENDUM

Presso la Segreteria del Comune, entro 5 giorni dal provvedimento di indizione del referendum, è costituito l'ufficio centrale per il referendum composto dal Segretario Generale o da suo delegato e da due funzionari comunali nominati dal Sindaco di cui uno assume anche la funzione di verbalizzante.

L'ufficio centrale, dopo aver provveduto al riesame dei voti contestati e provvisoriamente non assegnati e alle decisioni in ordine alle eventuali proteste e reclami presentati, procede alla sommatoria dei voti riportati in ogni risposta e conclude le operazioni con la proclamazione dei risultati del referendum.

Il verbale dell'ufficio centrale viene trasmesso al Sindaco per gli ulteriori adempimenti.

Articolo 15

ESITO DEL REFERENDUM

Il quesito sottoposto a referendum è approvato se alla votazione ha partecipato il 50% degli elettori e se ha conseguito la maggioranza dei voti validamente espressi. Quando l'esito del referendum è positivo il Consiglio Comunale è tenuto a deliberare entro 30 giorni dalla proclamazione dei risultati della consultazione sia se intende conformarsi al risultato di essa, indicando i provvedimenti ed i tempi di attuazione, sia se intende discostarsi.

In quest'ultimo caso il mancato recepimento delle indicazioni referendarie deve essere assunto dal Consiglio Comunale con deliberazione motivata.

Se l'esito della consultazione referendaria non è favorevole, sullo stesso oggetto non potranno essere ripresentate proposte di referendum se non decorsi 5 anni dalla pubblicazione della relativa deliberazione consiliare.

TITOLO V - DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 16 SCHEDA PER IL REFERENDUM

Sulla scheda del referendum sarà contenuto il quesito referendario formulato nella richiesta di referendum, letteralmente riprodotto a caratteri chiaramente leggibili, e due rettangoli con all'interno le dizioni SI – NO . All'elettore verranno consegnate tante schede di colore diverso quante sono le richieste sottoposte alla consultazione.

L'elettore vota tracciando sulla scheda con la matita un segno sulla risposta da lui prescelta o, comunque, nel rettangolo che la contiene.

La propaganda dovrà cessare entro il termine indicato nell'atto di indizione del referendum.

Sarà cura del Comune predisporre appositi spazi per le affissioni e individuare luoghi deputati alle manifestazioni elettorali.

Articolo 17 PROPAGANDA

A partire dal trentesimo giorno antecedente la data fissata per lo svolgimento delle elezioni, i promotori ed i gruppi politici rappresentati in Consiglio Comunale possono svolgere azione di propaganda del referendum consultivo a propria cura e spese.

Articolo 18 SPESE

Le spese per lo svolgimento dei referendum sono a carico del Comune.

Articolo 19 NORMA DI RINVIO

Per quanto non previsto nel presente regolamento si fa rinvio alla normativa in materia di consultazioni elettorali e referendarie vigente.

IMG